



COMUNE DI POMPEI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
E SUI DOCUMENTI ALLEGATI

L'ORGANO DI REVISIONE

Crescenzo Soriano

Vincenzo Bisogno

Pasquale Bovenzi

VERBALE N. 8 DEL01/03/2019

Alla cortese attenzione

- Sindaco del Comune di Pompei
- Presidente del Consiglio Comunale
- Segretario Generale del Comune di Pompei
- Dirigente del Settore Affari Generali e Finanziari

OGGETTO : PARERE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO 2019-2021 E DOCUMENTI ALLEGATI.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di Crescenzo Soriano, Vincenzo Bisogno, Pasquale Bovenzi, si è riunito in più sedute per esaminare la proposta del bilancio preventivo 2019-2021 e dei relativi documenti e atti sottoposti all'attenzione di codesto Collegio Revisori. Ciò ai fini dell'emissione del conseguente parere ex d.lgs. 267/2000 su tale proposta e sui documenti allegati.

PREMESSO

- che l'organo di revisione ha esaminato la proposta di bilancio di previsione 2019-2021, come ufficialmente adottata dall' Ente unitamente agli allegati di legge sottoposti allo stesso;

VISTI


- il d.lgs. 267/2000 avente ad oggetto il testo unico sull'ordinamento degli enti locali;
- il d.lgs. 118/2011 avente ad oggetto l'armonizzazione contabile degli enti locali;
- i principi contabili generali ed applicati, allegati al d.lgs. 118/2011 e pubblicati sul sito ARCONET;

PRESENTA

l'allegato parere sulla proposta di bilancio di previsione 2019-2021 del Comune di Pompei che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori

Crescenzo Soriano



Vincenzo Bisogno



Pasquale Bovenzi



PREMESSA NORMATIVA

A decorrere dal 2016, gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011.

Ai fini della verifica della previsione con gli obiettivi di finanza pubblica, la legge di bilancio 2019, approvata con legge 145/2018, prevede all'art. 1, comma 819-826 l'abolizione del saldo di competenza a decorrere dal 2019.

Pertanto, già in fase previsionale, il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari di bilancio disciplinati ex d.lgs. 118/2011 (armonizzazione contabile) e dal TUEL. Ciò senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Infatti, gli enti si considereranno in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto.

Lo schema di parere che viene presentato di seguito è predisposto nel rispetto della parte seconda dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al d.lgs. 18/8/2000 n. 267 (TUEL), nonché dei principi contabili generali e del principio contabile applicato 4/2, allegati al d.lgs. 118/2011. Nella redazione del parere l'organo di revisione si è avvalso altresì dei principi di vigilanza e controllo, emanati dal CNDCEC.

VERIFICHE PRELIMINARI

Il Comune di Pompei deve redigere e approvare il bilancio di previsione 2019-2021 nel rispetto del titolo II del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), dei principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, dello schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.

Ai fini della redazione e dell'emissione del proprio parere previsto dal TUEL, codesto Collegio dei Revisori dei Conti ha ricevuto lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, approvato delibera di Giunta n 18 del 21/02/2019, completo dei seguenti allegati obbligatori indicati nell'art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011.

- Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.
- prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento.
- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal co. 5 dell'art.11 del D.Lgs.118/2011.

Inoltre, sono stati consegnati anche i seguenti allegati previsti dall'art.172 del D.Lgs.. 267/2000 e dal punto 9.3 del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/1 al D. Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h).

- Le risultanze dei rendiconti disponibili allo stato attuale degli enti partecipati ed, in particolare, quelli relativi all'anno 2017 per Interservizi spa in liquidazione, all'anno 2017 per la TESS spa in liquidazione, all'anno 2017 per Asmenet, all'anno 2017 per l'Ente Ambito Sarnese-Vesuviano
- Gli schemi di bilanci consuntivi elaborati ma non ancora ufficialmente approvati dal 2012 al 2015, ivi comprese le situazioni contabili 2016 e 2017 per l' Azienda Speciale Aspide.
- La ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2018 approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 27.12.2018.
- la revisione straordinaria delle partecipate, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.9.2017.

- La deliberazione n. 4 del 17.1.2019, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ex leges 167/62, 865/71 457/78, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato.
- Le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali.
- La tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013).
- Il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di bilancio secondo lo schema allegato al d.lgs. 118/2011.

Infine, sono stati consegnati i seguenti allegati necessari per l'espressione del parere.

- Il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso predisposti conformemente all'art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta e come proposta di Consiglio.
- Il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016.
- La delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale ex art. 91 D.Lgs. 267/2000, art. 35 comma 4 D. Lgs. 165/2001 e art. 19 comma 8 L. 448/2001).
- La delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada.
- La delibera del Consiglio Comunale n. 04 del 07.02.2019 di approvazione aliquote e tariffe IUC.
- Il piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 L. 244/2007.
- Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, D.L.112/2008).
- Il programma biennale forniture servizi 2019-2020 di cui all'art. 21 comma 6 D. Lgs. n.50/2016.
- Il programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 46 D. L. n.112/2008.
- Il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione ex art. 46 co. 3 D.L. 112/2008.

- Il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative, di cui all'art.9 comma 28 del D.L.78/2010.
- I limiti massimi di spesa disposti ex artt. 6,9 D.L.78/2010 e successive norme di finanza pubblica.
- L'elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di cui all'art. 1 comma 460 L. 232/2016.
- L'elenco delle entrate e spese non ricorrenti.
- Il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art.1 della Legge 296/2006.

Per l'analisi propedeutica al parere del Collegio, sono stati visti le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, ed in particolare il TUEL, lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione, lo Statuto ed il regolamento di contabilità, i regolamenti relativi ai tributi comunali, il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2018/2020.

Il Collegio ha altresì effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.

ACCERTAMENTI PRELIMINARI

Il Comune di Pompei, entro il 30 novembre 2018, ha aggiornato gli stanziamenti 2018 del bilancio di previsione 2018/2020. Essendo in esercizio provvisorio, l'Ente ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2019 e gli stanziamenti di competenza 2019 del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2018, indicanti, per ciascuna missione, programma e titolo, gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 29 del 11.6.2018 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2017. Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. 18 del 4.6.2018 sono state rilevate una serie di riserve e si è vincolato il parere favorevole alla rettifica del rendiconto di gestione. Successivamente, a seguito delle rettifiche apportate da parte dell'Ente, il Collegio ha aggiornato il proprio parere esprimendo parere favorevole con verbale n. 21 del 7.6.2018.

La gestione dell'anno 2017 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2017, così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

Risultato di amministrazione presunto 2016(+/-)	6.721.023,83
di cui:	
a) Fondi vincolati	3.674.424,45
b) Fondi accantonati	12.631.855,53
c) Fondi destinati ad investimento	
d) Fondi liberi	
disavanzo	-9.585.256,15

Con l'accertamento straordinario dei residui e a chiusura del consuntivo 2014 armonizzato è emerso un disavanzo da ripianare, e tuttora in corso di ripiano annuale, come dalla seguente tabella.

	01/01/14
Risultato di amministrazione al netto del fpv	-2.072.810,35
di cui:	
a) Fondi pluriennale vincolato	
b) Fondi accantonati	7.164.680,95
c) Fondi vincolati	1.058.831,00
DISAVANZO DA RIPIANARE	-10.296.322,30

Con delibera consiliare n. 26 del 7/5/2015, sulla quale il Collegio dei Revisori ha espresso parere in data 27/04/2015 con verbale n. 96/2015, a seguito del maggior disavanzo determinato nel rispetto del Decreto del Ministero Economia del 2/4/2015, il Comune di Pompei ha disposto il ripiano in 29 esercizi con quote annuali costanti di euro 355.045,58.

VERIFICA RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2018

Risultato di amministrazione presunto 2018 (+/-)	13.012.708,26
di cui:	
a) Fondi vincolati	1.326.985,09
b) Fondi accantonati	15.437.655,34
c) Fondi destinati ad investimento	
d) Fondi liberi	
DISAVANZO	-3.751.932,17

A) Fondi vincolati al 31/12/2018 (presunti)

Vincoli da leggi e principi contabili	406.280,71
Vincoli derivanti da trasferimenti (loculi cimiteriali)	908.503,40
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	12.200,98

TOTALE **1.326.985,09**

B) Fondi accantonati al 31/12/2018 (presunti)

Fondo crediti dubbia esigibilità	11.448.592,76
Fondo anticipazioni di liquidità DL 35 / 2013	813.819,48
Fondo perdite società partecipate	1.460.000,00
Fondo contenzioso	52.500,00
Altri accantonamenti (rischi vari)	1.662.743,10
TOTALE	15.437.655,34

Dall'analisi dei prospetti di cui sopra, si evince che non è emerso un maggior disavanzo da coprire. Infatti, dalla prima verifica dei dati del preconsuntivo 2018, così come elaborato dall'ufficio finanziario alla data odierna, risulta che per l'ente non è emerso un maggiore disavanzo da coprire nel bilancio 2019-2021. Ciò in quanto il disavanzo scaturente dal riaccertamento straordinario ammonta a 10.296.322,30 che, al netto delle 4 quote di recupero del disavanzo (2015-2016-2017-2018), pari ad euro 1.420.182,32, determina un obiettivo massimo al 31/12/2018 di Euro 8.876.139,98.

Si invita comunque l'Ente, in sede di approvazione definitiva del consuntivo 2018, ad effettuare con meticolosità il controllo dei vincoli sul risultato di amministrazione per determinare con certezza e rigorosità l'assenza o la sussistenza della necessità di coprire un maggior disavanzo di amministrazione che potrebbe rappresentare ulteriore fattore di rischio ai fini del permanere degli equilibri di bilancio dell'Ente.

Si reitera quanto già rilevato nel parere al bilancio 2018 e, precisamente, la situazione relativa alla presenta di rilevanti debito fuori bilancio in corso di riconoscimento e di definizione delle relative coperture finanziarie. Si invita sia gli uffici comunali, sia gli organi di indirizzo politico-istituzionale a monitorare senza soluzione di continuità l'eventuale emergere di debiti fuori bilancio, anche se solo "in fieri", atteso che i danni finanziari che gli stessi possono portare sono particolarmente pericolosi nel contesto della gestione di bilancio caratterizzata da equilibri molto delicati. Naturalmente, sia gli uffici comunali, sia gli organi di indirizzo politico-istituzionale, sono altresì invitati a dare pronto riscontro a codesto Collegio dei Revisori per eventuali debiti fuori bilancio al fine di attivare i necessari rimedi con la massima tempestività.

Anche per il 2019, risultano passività potenziali di notevole rilevanza per una entità superiore al fondo rischi vari previsto in bilancio per cui si rende necessario monitorare tale situazione ed, eventualmente, a provvedere ad impinguare tale previsione nel bilancio di previsione 2019/2021.

Le eventuali quote di disavanzo applicate al bilancio di previsione risultano articolate ai sensi dell'art.4 del D.M. 2/4/2015 come segue:

1	Quota disavanzo amministrazione applicata al bilancio esercizio precedente non recuperata	
2	Quota del maggiore disavanzo dell'esercizio precedente rispetto alla situazione all' 1/1/2015	
3	Quota maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	355.045,58
4	Quota disavanzo prevista da piani di rientro in corso di attuazione	

L'articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede "La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011."

Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle tabelle riportate al punto 9.11.7 del principio contabile 4/1.

La situazione di cassa dell' Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2016	2017	2018
Disponibilità	0,00	414.329,31	3.977.450,92
Di cui cassa vincolata	1.095.688,17	1.206.792,95	2.142.938,04
Anticipazioni non estinte al 31/12	2.848.473,41	0,00	0,00

L'Ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. In relazione alla tabella di cui sopra relativa alla situazione di cassa degli ultimi 3 esercizi chiusi, si rileva che la situazione di cassa dell'Ente ha fatto registrare un buon miglioramento

Tuttavia, la situazione complessiva di liquidità resta comunque da attenzionare, in relazione alla notevole consistenza di contenziosi in corso, che potrebbero pregiudicarne la situazione di cassa. Si invita pertanto l'Ente a continuare con rigorosità l'attuazione, nei prossimi mesi, di tutte le misure necessarie per mantenere tale miglioramento di liquidità onde evitare situazioni irreversibili di squilibri strutturali di bilancio.

Il Collegio dei Revisori rileva altresì che l'Ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della stessa ed a rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. Si prende atto infine che, con determina n. 60 del 01.02.2019 è stata definita e approvata la cassa vincolata al 1/1/2019.

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale.

Le previsioni di competenza per gli anni 2019, 2020 e 2021 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2018 sono così formulate:

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE E SPESE PER TITOLI

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TIT	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2018 DEFINITIVE	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	1.081.656,85			
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	580.309,33			
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	300.000,00			
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente				
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	21.512.934,93	20.620.439,75	20.430.000,00	20.130.000,00
2	Trasferimenti correnti	1.132.241,26	630.261,24	630.261,24	429.649,54
3	Entrate extratributarie	5.828.684,35	5.353.225,48	5.644.916,04	5.044.916,04
4	Entrate in conto capitale	12.810.651,82	5.696.806,44	18.456.479,54	249.000,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
6	Accensione prestiti	2.150.000,00	1.095.000,00		
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	11.157.434,61	11.296.257,00	11.296.257,00	11.296.257,00
	TOTALE	74.591.946,97	64.691.989,91	76.457.913,82	57.149.822,58
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	76.553.913,15	64.691.989,91	76.457.913,82	57.149.822,58

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI						
TITOLO	DENOMINAZIONE		PREV. DEF.2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		355.045,58	355.045,58	355.045,58	355.045,58
1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	28.465.167,70	25.712.932,39	25.706.578,72	24.738.918,85
		di cui già impegnato				
		fondo pluriennale vincolato				
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	15.001.461,15	6.616.241,21	18.403.149,54	295.670,00
		di cui già impegnato				
		fondo pluriennale vincolato				
3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza				
		di cui già impegnato				
		fondo pluriennale vincolato				
4	RIMBORSO DI PRESTITI	previsione di competenza	1.454.798,41	711.513,73	696.882,98	463.931,15
		di cui già impegnato				
		fondo pluriennale vincolato				
5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI TESORIERE	previsione di competenza	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
		di cui già impegnato				
		fondo pluriennale vincolato				
7	SPESE CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di competenza	11.157.434,61	11.296.257,00	11.296.257,00	11.296.257,00
		di cui già impegnato				
		fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE TITOLI	previsione di competenza	76.433.907,45	64.336.944,33	76.102.868,24	56.794.777,00
		di cui già impegnato		-	-	-
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-

Come già indicato nell'anno precedente, si ricorda che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto in sede di previsione è consentito per la sola parte costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate a condizione che sia approvato da parte dell'organo esecutivo il prospetto aggiornato del risultato presunto d'amministrazione.

Disavanzo / Avanzo tecnico

Si ricorda ancora che, se il totale generale delle spese previste è superiore al totale generale delle entrate, la differenza deriva dal disavanzo tecnico come previsto dal comma 13 dell' art. 3 del D. Lgs. 118/2011 quando, a seguito del riaccertamento straordinario i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio.

In tal caso, la differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

Se invece il totale generale delle spese previste è inferiore al totale generale delle entrate, la differenza deriva dall'avanzo tecnico come previsto dal comma 14 dell'art.3 del D.Lgs.118/2011.

Nell'ipotesi in cui, a seguito del ri-accertamento straordinario, residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

La nota integrativa al bilancio deve indicare le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13 del D. Lgs. 118/11 o dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio, distinguendo la quota derivante dal riaccertamento straordinario da quella derivante dalla gestione ordinaria (art. 4, co. 6, DM 2 aprile 2015).

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi, o le spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.

Il Fondo Pluriennale Vincolato garantisce pertanto la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso in cui il Fondo si è generato. Nasce pertanto dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il Collegio dei Revisori, osservato che l'Ente non ha adottato la delibera di giunta di riaccertamento ordinario e di re-imputazione dei residui, con la conseguente determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente e di parte capitale. Si invita pertanto l'Ente ad apportare le eventuali variazioni del FPV dopo l'approvazione delibera di giunta di riaccertamento ordinario e di re-imputazione dei residui al Bilancio di Previsione 2019-2021.

Si ricorda, ai fini di quanto sopra, che l'Ente, nella determinazione del FPV, deve verificare

- a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
- b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- d) la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
- e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla re-imputazione di residui passivi coperti dal FPV;
- f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi di riferimento.

Non vi sono nel Bilancio di previsione fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrate del bilancio per l'esercizio 2019 e seguenti:

Fonti di finanziamento	Importo
entrata corrente vincolata per spese liti	
entrata corrente vincolata a.....	
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese personale	
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	
entrata in conto capitale	
assunzione prestiti/indebitamento	
altre risorse (da specificare)	
TOTALE	

Si ricorda che i commi 909 e 911 della Legge di Bilancio 2019 hanno modificato rispettivamente il decreto istitutivo dell'armonizzazione contabile (art. 56 comma 4 del D. LGS. 118 del 2011) e l'articolo 183 del TUEL, prevedendo che le economie delle spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite con decreto interministeriale di modifica dei principi contabili, da adottarsi entro il 30 aprile 2019, su proposta della commissione Arconet. Il comma 911 ha modificato il comma iter dell'art. 200 del TUEL, prevedendo che per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa in scadenza su più esercizi finanziari, deve essere dato specificatamente atto al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici previsto dall'art.21 del D.Lgs. n.50 del 2016 (attualmente si fa riferimento al piano delle opere pubbliche di cui all'art.128 del D. Lgs. n.163 del 2006)

PREVISIONI DI CASSA

TITOLI	RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI	PREVISIONI ANNO 2018
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	3.978.786,92
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	16.374.075,00
2	Trasferimenti correnti	919.915,37
3	Entrate extratributarie	5.680.821,17
4	Entrate in conto capitale	6.459.851,75
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	
6	Accensione prestiti	1.525.590,63
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	11.497.883,35
TOTALE TITOLI		62.458.137,27
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		66.436.924,19

TITOLI	RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI	PREVISIONI ANNO 2018
1	Spese correnti	24.947.900,70
2	Spese in conto capitale	8.060.383,18
3	Spese per incremento attività finanziarie	
4	Rimborso di prestiti	886.513,73
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	20.000.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	11.580.790,58
TOTALE TITOLI		65.475.588,19
SALDO DI CASSA		961.336,00

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione ricorda che i singoli dirigenti e/o responsabili dei servizi devono partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è così dimostrata.

TITOLI		RESIDUI	PREVISIONI COMPETENZA	TOTALE	PREVISIONI CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio			-	3.978.786,92
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12.922.596,26	20.620.439,75	33.543.036,01	16.374.075,00
2	Trasferimenti correnti	504.251,80	630.261,24	1.134.513,04	919.915,37
3	Entrate extratributarie	1.347.124,76	5.353.225,48	6.700.350,24	5.680.821,17
4	Entrate in conto capitale	763.045,31	5.696.806,44	6.459.851,75	6.459.851,75
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			-	
6	Accensione prestiti	930.590,63	1.095.000,00	2.025.593,63	1.525.590,63
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	202.139,60	11.296.257,00	11.498.396,60	11.497.883,35
TOTALE GENERALE ENTRATE		16.669.748,36	64.691.989,91	81.362.251,52	66.436.924,19
1	Spese correnti	5.495.797,50	25.712.932,39	31.208.729,89	24.947.900,70
2	Spese in conto capitale	1.636.387,93	6.616.241,21	8.252.629,14	8.060.383,18
3	Spese per incremento attività finanziarie			-	
4	Rimborso di prestiti	175.000,00	711.513,73	886.513,73	886.513,73
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	-	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	327.305,59	11.296.257,00	11.623.562,59	11.580.790,58
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		7.634.491,02	64.336.944,33	71.971.435,35	65.475.588,19
SALDO DI CASSA		-	-	-	961.336,00

Il collegio fa presente che la Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) prevede al comma 906 "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a quattro dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019". Non viene ripristinato il limite derogatorio dei cinque dodicesimi.

La legge di bilancio 2019 (n. 145/2018) introduce un altro tipo di anticipazione di liquidità. I commi da 849 a 857 introducono un dispositivo che consente a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni di richiedere anticipazioni di liquidità a breve termine finalizzandone l'utilizzo alla accelerazione del pagamento dei debiti commerciali. La norma consente agli istituti di credito (banche, Cdp, intermediari finanziari, istituzioni finanziarie UE) di concedere anticipazioni di liquidità agli enti, da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e ad obbligazioni per prestazioni professionali. La misura massima concedibile per gli Enti locali, e quindi anche ai Comuni, è di 3/12 delle entrate accertate nel 2017 relativamente ai primi tre titoli delle entrate (comma 850). Alle anticipazioni, che non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano gli articoli 203, comma 1, lettera b), e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno. Le anticipazioni non costituiscono indebitamento e possono essere richieste anche nel corso dell'esercizio provvisorio (comma. 851). Possono essere finanziati anche i debiti fuori bilancio, purché riconosciuti con le modalità previste dal TUEL (art. 194).

VERIFICA EQUILIBRIO CORRENTE ANNI 2019-2021

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE				
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE				
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	-		
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	355.045,58	355.045,58	355.045,58
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	26.603.926,47	26.705.177,28	25.604.565,58
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	25.712.932,39	25.706.578,72	24.738.918,85
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>				
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		3.583.632,38	3.535.946,55	3.622.049,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	711.513,73	696.882,98	463.931,15
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		- 175.565,23	- 53.330,00	46.670,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	471.235,23	349.000,00	249.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	295.670,00	295.670,00	295.670,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		-	0,00	- 0,00
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.				
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.				

Si ricorda che la Corte dei conti sezione delle Autonomie con deliberazione n.14/SEZAUT/2017/INPR, ha precisato che “la novella legislativa sul pareggio di bilancio non esclude assolutamente la costruzione e il mantenimento degli equilibri-complessivi di parte corrente- previsti dall’ordinamento contabile degli Enti locali e delle Regioni, rispettivamente ai sensi dell’art.162, comma 6, del d.lgs.267/2000”.

FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale previste negli anni 2019, 2020 e 2021 sono finanziate come segue.

		2019	2020	2021
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	6.791.806,44	18.456.479,54	249.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	471.235,23	349.000,00	249.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	295.670,00	295.670,00	295.670,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	6.616.241,21 0,00	18.403.149,54 0,00	295.670,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO PARTE CAPITALE				

Si ricorda che Il comma 866 dell'art.1 della Legge 205/2017 consente che, per gli anni 2018-2020, gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei

mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

RISORSE DERIVANTI DA RINEGOZIAZIONE MUTUI

Si ricorda che il comma 867 dell'art.1 della Legge 205/2017 estende fino al 2020 la disposizione che consente agli enti territoriali, per gli anni 2015-2020, l'utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi (art. 7, co. 2, D.L. n.78/2015), anche per spesa corrente.

La disposizione previgente limitava l'applicazione della disposizione al periodo 2015-2017.

L'ente non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

ENTRATE E SPESE DI CARATTERE NON RIPETITIVO

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 e il punto 9.11.3 del principio contabile applicato 4/2 distinguono le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi. E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti e sono destinate al finanziamento di interventi di investimento (vedi punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate non ricorrenti e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti.

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
proventi da oneri di urbanizzazione	471.235,23	349.000,00	249.000,00
consultazioni elettorali			
recupero evasione tributaria	913.000,00	600.000,00	300.000,00
contributo statale per manutenzione ordinaria micronido			
sanzioni codice della strada e recupero evasione	125.258,00	125.258,00	125.258,00
recupero evasione COSAP			
contributo regionale albero per neonato	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE	1.519.493,23	1.084.258,00	684.258,00
Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
consultazione elettorali e referendarie locali			
contributo statale per manutenzione ordinaria micronido			
spese per liti e arbitraggi e atti equiparati	1.020.000,00	1.020.000,00	600.000,00
fondo accantonamento perdite partecipate			
ripiano disavanzi organismi partecipati			
oneri straordinari per debiti fuori bilancio	918.392,31	597.336,43	508.845,65
Oneri straordinari servizio pubblica illuminazione	50.000,00	50.000,00	50.000,00
contributo regionale albero per neonato	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE	1.998.392,31	1.677.336,43	1.168.845,65

Il Collegio dei Revisori, in relazione a quanto sopra, evidenzia che un continuo monitoraggio sulla effettiva realizzazione di tali entrate è fondamentale al fine di evitare situazioni di squilibrio che porterebbero a conseguenze nefaste per l'Ente.

Infatti, a fronte di spese caratterizzate dalla non ricorrenza, ma comunque certe nel loro verificarsi nel corso del 2019, l'Ente prevede, a copertura delle stesse, entrate non ricorrenti che non sono invece di certa realizzazione (vedi evasione tributaria prevista per Euro 913.000,00 a fronte di incassi negli anni precedenti irrisonanti).

In definitiva, poiché si evince una differenza tra entrate una tantum e spese una tantum, per le voci in questione occorre porre una particolare attenzione al fine di evitare futuri squilibri che si potrebbero verificare già nel breve termine. In particolare, per quanto concerne le entrate

derivanti da recupero evasione tributaria, il collegio rappresenta che il nuovo principio contabile n. 3 allegato 4/2 D. Lgs. 118/2011, prevede che le entrate da evasione vanno imputate contabilmente nell'esercizio in cui è emesso il ruolo, con contestuale accantonamento di una quota a fondo crediti di dubbia esigibilità. Tuttavia, nel corso dell'esercizio, occorre monitorare costantemente tale entrata in quanto, qualora le previsioni non dovessero essere confermate, occorre prevedere l'adeguamento del fondo, tempestivamente e rigorosamente, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento.

Il collegio ricorda, altresì, che per accertare le somme in questione occorre che i ruoli diventino esecutivi prima della fine dell'esercizio. Il principio contabile 3.7.1, stabilisce che le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e liste di carico sono accertate ed imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi i ruoli e/o le liste di carico a condizione che la relativa scadenza e la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto.

LA NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

- f) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- g) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione procede alla verifica della coerenza interna, analizzando la documentazione di seguito riportata.

Verifica contenuti del documento unico di programmazione (DUP)

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011). Sul DUP e/o relativa nota di aggiornamento l'organo di revisione ha espresso parere.

In relazione al DUP, si ricorda che si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima sezione ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda sezione ha un orizzonte pari a quello del bilancio di previsione.

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente.

La SeO è redatta, in relazione ai contenuti finanziari, per competenza e cassa, e si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale. La SeO copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione e individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

La SeO è suddivisa nelle due parti previste e riporta il contenuto previsto dal principio contabile applicato della programmazione.

Il Dup contiene i riferimenti relativi agli strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono stati adottati con atti a parte.

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018. (Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente")

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2019-2021 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni di pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

L'organo di revisione ha verificato inoltre la compatibilità del cronoprogramma dei pagamenti con le previsioni di cassa del primo esercizio.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Lo stesso è stato adottato con Delibera di Giunta n. 173 del 05/12/2018.

Nello stesso documento sono indicati:

- a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;
- b) le priorità e le azioni da intraprendere, considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento privato maggioritario;
- c) la stima, nell'elenco annuale, dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e fine lavori);
- d) la stima dei fabbisogni espressi in termini di competenza al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Per gli interventi contenuti nell'elenco annuale d'importo superiore a 1.000.000 di euro, ad eccezione degli interventi di manutenzione, la giunta ha provveduto all'approvazione dei progetti preliminari e per quelli di importo inferiore ha approvato uno studio di fattibilità.

Dall'analisi della programmazione triennale 2019-2021 risulta quanto segue:

1) realizzazione loculi cimiteriali;

importo 1.899.374,86;

Dall'analisi dei dati inseriti nel bilancio di previsione 2019-2021 risulta:

1) realizzazione loculi cimiteriali;

importo stanziato di competenza 990.871,46

La differenza di Euro 908.503,40 tra la programmazione triennale lavori pubblici e la previsione di bilancio 2019-2021, per l'annualità 2019, è contenuta nei vincoli del risultato di amministrazione

Inoltre risulta:

2) realizzazione centro sportivo polifunzionale

importo in programmazione entrate da mutuo 1.400.000,00;

Importo inserito in bilancio 595.000,00

La differenza di Euro 850.000,00 tra la programmazione triennale lavori pubblici e la previsione di bilancio 2019-2021, per l'annualità 2019, riguarda un mutuo già concesso e incassato nel corso del 2018 che confluirà nel FPV nel 2019.

Infine nella programmazione è prevista un'entrata di euro 230.000,00 relativi a proventi ZTL che vengono destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade.

A tal fine, il Collegio invita l'Ente a verificare la corretta imputazione contabile di tali lavori programmati, analizzando in modo tempestivo e rigoroso se esistono i presupposti per conservare i relativi importi nei residui.

PROGRAMMAZIONE BIENNALE DI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018. (Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente")

Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell' Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Lo Stesso è stato adottato con Delibera Giunta Comunale n. 186 del 28.12.2018.

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, deve prevedere una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2019-2021, deve tener conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

La previsione triennale deve essere coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

L'Ente ha sottoposto all'Organo di Revisione, l'atto di programmazione, su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale n 2 in data 09.02.2019. ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001, esprimendosi come segue:

Pur tenendo conto dei rilievi sostanziali sopra esposti che qui si intendono integralmente richiamati, esprime parere favorevole alla proposta di programmazione triennale di fabbisogno del personale 2019/2021, condizionato al fatto che la stessa, rientri nel limite delle facoltà assunzionali come sopra calcolato dal Collegio Revisori. Cio' come sopra dettagliato decurtando il differenziale di euro 11.772,10 oltre il budget assunzionale (ad esempio con il posticipo di 1 assunzione o con assunzione part time. Inoltre, considerata l'oggettiva incertezza applicativa della norma di cui al Decreto Legge 20 febbraio 2017 n 14 art 7, comma 2 bis sopra citata (budget vigili), potrebbe essere utile richiedere da parte dell'Ente apposito parere alla Corte dei Conti, Sezione Controllo a all'Aran al fine di verificare la corretta applicazione della stessa.

Successivamente l'Ente ha riformulato un nuovo atto di programmazione uniformandosi alla condizione richiesta dell'Organo di Revisione, Recepita la nuova PTFP, l'Organo di revisione ha preso atto dandone parere positivo.

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA

(art. 16, comma 4 del D.L. 98/2011)

Per tale piano, l'organo di revisione ha analizzato i contenuti dello stesso ed ha espresso, nell'ambito della presente relazione, parere favorevole a tale strumento di programmazione economico-finanziaria come disposto dall'art. 239, comma 1, lettera b) punto 1 del TUEL.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

(art. 58, comma 1 L. n.133/2008)

L'Ente ha adottato in merito la Delibera di Giunta n. 6 del 7.2.2019 con la quale, a seguito della relazione istruttoria dell' Ufficio Tecnico, è stato approvato il piano delle alienazioni per l'anno 2019 che prevede l'alienazione dell' Edificio ex Scuola Elementare "Villa dei Misteri" e la trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree ricadenti nel peep occupate da cooperative edilizie e società.

Il Collegio, prendendo atto di quanto sopra, rileva che nel bilancio di previsione 2019-2021 non è stato previsto alcun stanziamento e, pertanto, laddove l' Ente intenda in corso d'anno attivare tale piano, risulta necessario effettuare le conseguenti variazioni di bilancio, supportate da adeguato piano economico-finanziario dell' Ufficio Tecnico.

VERIFICA DELLA COERENZA ESTERNA

PAREGGIO DI BILANCIO E SALDO DI FINANZA PUBBLICA

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza

di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).

Il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa possono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI 2019-2021

Entrate

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2019-2021, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Addizionale comunale Irpef

L'Ente ha allegato alla proposta di deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021, la delibera n. 16 del 19.4.2012 con la quale veniva determinata l'aliquota nella misura dello 0,8%. Nella proposta di delibera, si evince, sia pure indirettamente, che il Comune ha voluto confermare tale aliquota del 2012. Il gettito è stato previsto in euro 1.700.000,00, con un aumento di euro 50.000, rispetto alla previsione assestata 2018, sulla base della stima delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2017, così come da indicazioni ARCONET.

TABELLA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Assestato 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.650.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
		1.710.000,00	0,00
			1.710.000,00

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

IMPOSTA UNICA COMUNALE

In relazione alle imposte IUC, si rileva che l'Ente ha approvato, con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 7.2.2019 le aliquote e le tariffe 2019.

Inoltre, si rileva che l'art. 193 del TUEL consente, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, di modificare le tariffe dei tributi con efficacia dal 1° gennaio di riferimento, in deroga alla previsione dell'art. 1, co. 169 della legge 296/2006.

Come precisato dal Ministero dell'Economia con la Risoluzione n. 1/DF/2017, ciò deve avvenire nella fase di "gestione" del bilancio e non in quella propedeutica all'approvazione dello stesso al fine di permettere il preservare degli equilibri di bilancio.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Il gettito è stato determinato ai sensi dell'art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228, delle aliquote per l'anno 2016 in variazione rispetto all'aliquota base ai sensi dei commi da 6 a 10 dell'art. 13 D.L. n. 201 del 6/12/2011, del regolamento del tributo. Tale gettito è stato previsto in bilancio per euro 5.600.000,00, con un aumento di euro 19.844,83 rispetto alla somma assestata 2018.

L'importo previsto in bilancio è al netto delle trattenute da parte dello Stato per l'alimentazione del fondo di solidarietà comunale. Si evidenzia altresì che l'Ente dovrà provvedere, a norma dell'art. 31, comma 19 della Legge 27/12/2002 n. 289, a comunicare ai proprietari la natura di area fabbricabile del terreno posseduto.

In relazione a quanto sopra, il Collegio, come già fatto nel parere dell'anno precedente, rileva che risultano iscritti nei bilanci pregressi rilevanti residui per che evidenziano la criticità in termini di riscossione che di fatto incide sulla cassa dell'ente. Si invita l'Ente ulteriormente ad adottare con la massima urgenza e rigorosità tutte le misure necessarie tese al recupero dell'evasione.

TASI

Dal 2016 la TASI è stata eliminata per le abitazioni principali non di lusso e per gli immobili diversi dalle abitazioni principali. Ciò in quanto, per questi ultimi, l'IMU deliberata per il 2019 è pari al limite massimo previsto per legge pari al 10,60 per mille.

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 7.2.2019, relativa alle tariffe IUC, evidenzia, come per gli anni precedenti, per la TASI un'aliquota del 2,5 per mille per le abitazioni principali A1, A8, A9. Anche per il 2019, si rileva che in bilancio non è previsto alcuna entrata.

Si esprime pertanto ulteriormente le perplessità per tale anomala assenza di gettito TASI relative a queste tipologie di fabbricati. Si ribadisce che l'Ente ha il dovere di effettuare, sia internamente, sia presso gli enti preposti, le opportune verifiche al fine di accertare l'effettiva inesistenza di tali casistiche.

TARI

L'ente ha previsto nel bilancio 2019 per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 147/2013 la somma di euro 6.985.439,75 che è leggermente superiore al dato assestato 2018. Tale previsione è stata determinata in base al PEF ex DPR 158/99 che ripete di fatto gli stessi dati di entrate e spese previste per l'anno precedente.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

Dall'analisi dei costi del PEF, il Collegio ha rilevato che, alla voce "costi comuni diversi" è stato inserito l'importo di Euro 730.439,75 che, come risulta nella Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 7.2.2019, finanzia il fondo crediti dubbia esigibilità.

Come già rilevato nel parere al bilancio 2018-2020, in relazione a quanto sopra, si ribadisce la questione delle modalità di finanziamento della quota del fondo crediti di dubbia esigibilità

appostata nel bilancio per la tari. In particolare, esistono diverse interpretazioni sul fatto se ed in quale misura la stessa possa ricomprendersi tra i costi del servizio da coprire con la tassa. Non ci sono dubbi sull'obbligatorietà di inserire nel piano finanziario, tra i costi comuni diversi, una quota a titolo di accantonamento dei crediti (fondo svalutazione crediti), sulla scorta di quanto previsto dal Dpr 158/1999. Ciò è ribadito dalle linee guida in materia di Tares, anche se, tuttavia, vi sono diverse interpretazioni sulla misura dell'accantonamento da operare. La determinazione dell'accantonamento in bilancio viene fatta seguendo le regole dettate dall'esempio n. 5 del principio contabile all. 4/2. Invece, la quantificazione del fondo da inserire tra i costi comuni del piano finanziario deve avvenire, secondo le linee guida Tares e Ifel nelle Faq sull'armonizzazione contabile, seguendo le regole fiscali in materia (accantonamento dello 0,5% annuo, fino che il fondo non raggiunge il 5% dei crediti), mentre secondo altri, la quantificazione deve avvenire tenendo conto dell'andamento storico delle inesigibilità nei prelievi sui rifiuti (Ifel – Faq Tari del 15/04/2016). Come risulta da Delibera, , l'Ente ha adottato il secondo criterio.

In particolare, l'Ente ha calcolato l'importo di € 730.439,75 che finanziano il FCDE. Tale somma è stata calcolata considerando le somme non riscosse, in media, nel triennio precedente, che ammontano a € 2.670.907,32 e rappresentano circa il 42 per cento della media dei ruoli. Pertanto, nel CCD è stata prevista la percentuale del 27 per cento delle somme non riscosse, nel triennio suddetto.

Il Collegio prende atto che, nella proposta di delibera, si è iscritto in bilancio la previsione di spesa al capitolo 1294/1 relativa al contenzioso relativo a Igiene Urbana per €, 600.000,00, precedente gestore del servizio di smaltimento rifiuti, avente ad oggetto somme dovute dall'Ente allo stesso gestore al fine di dare adeguata copertura finanziaria agli oneri derivanti dall'eventuale accordo transattivo con Igiene Urbana, la cui trattativa è in corso da circa 3 anni e per la quale codesto collegio ha ampiamente espresso il proprio punto di vista sia nei pareri ai bilanci, sia nei pareri sulle diverse bozze di transazione sottoposte allo stesso a cui si rimanda. Il Collegio rileva che nello stesso capitolo di spesa è previsto un ulteriore importo pari ad €. 420.000,00 per far fronte al contenzioso con il nuovo gestore dei rifiuti New Ecology. Tali importi sono finanziati con le risorse ordinarie di bilancio e non con entrate ordinarie TARI.

Il gettito stimato per l'Imposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMU/TASI/TARI, è così composto:

IUC	Assestato 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
IMU	5.580.155,17	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
TASI	-	-	-	-
TARI	6.931.073,00	6.985.439,75	7.000.000,00	7.000.000,00
Totale	12.511.228,17	12.585.439,75	12.600.000,00	12.600.000,00

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della Legge 147/2013 il comune ha tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF e alla IUC (IMU-TARI-TASI), il comune ha istituito i seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità;
- imposta di soggiorno.

ALTRI TRIBUTI	Assestato 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
ICP	115.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
CIMP	-	-	-	-
TOSAP	-	-	-	-
Imposta di scopo	-	-	-	-
Imposta di soggiorno	400.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00
Contributo di sbarco	-	-	-	-

Il comune, avendo istituito l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, ha previsto che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di

manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali (rif. art. 4 D. Lgs n.23/2011).

RISORSE RELATIVE AL RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

TRIBUTO	ACCERTATO 2017	RESIDUO 2017	ASSESTATO 2018	PREV. 2019	PREV. 2020	PREV 2021
ICI - IMU	1.500.000,00	1.475.130,39	1.250.000,00	800.000,00	600.000,00	300.000,00
TASI						
TARI/TARSU/TIA	716.309,25	400.000,00	900.000,00	-		
TOSAP						
IMPOSTA PUBBLICITA'			70.000,00	113.000,00		
ALTRI TRIBUTI						
TOTALE	2.216.309,25	1.875.130,39	2.220.000,00	913.000,00	600.000,00	300.000,00

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità limitatamente all'annualità 2019 appare congrua. Tuttavia, il collegio, da un attento esame di questa tipologia di entrata, riscontra che negli anni precedenti si sono registrate riscossioni di gran lunga inferiori rispetto alla somma prevista in bilancio.

Ad esempio, come da dati del pre-consuntivo 2018, a fronte di un accertamento coattivo di Euro 1.250.000,00 risultano reversali incassate per 52.342,71, con incassi in modo eclatante minimi, a conferma dei dati dell'anno precedente.

Le previsioni di entrata, soprattutto se riferite ad entrate molto particolari ed eccezionali, quali appunto quelle derivanti dal recupero dell'evasione, devono essere formulate vagliando con grande attenzione e prudenza i dati di riferimento. Ciò al fine di evitare squilibri di parte corrente. Tutto ciò comunque tenendo conto di quanto statuito dai nuovi principi contabili in materia.

Pertanto, considerata l'incidenza sugli equilibri di bilancio della previsione di entrata derivante da "recupero evasione tributaria", è opportuno che l'accertamento degli importi relativi al recupero delle imposte arretrate e il suo inserimento nel conto del bilancio avvenga con prudenza, considerate le possibili difficoltà di riscossione che l'Ente può incontrare.

Al tal fine si ribadisce l'invito all'Ente a riscontrare nei prossimi mesi a codesto Collegio dei Revisori l'andamento delle procedure di recupero dell'evasione con relativo dettaglio operativo.

**ENTRATE DA TITOLI ABITATIVI (PROVENTI DA PERMESSI DA COSTRUIRE)
E RELATIVE SANZIONI**

Anno	Previsione Entrate	Destinazione spesa corrente	Destinazione spesa in c/capitale
RENDICONTO 2017	393.237,12	312.230,34	81.006,78
ASSESTATO 2018	185.000,00	185.000,00	
PREVISIONE 2019	483.435,23	471.232,23	12.200,00
PREVISIONE 2020	349.000	349.000,00	
PREVISIONE 2021	249000	249.000,00	

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

SANZIONI AMMINISTRATIVE DA CODICE DELLA STRADA

I proventi da sanzioni amministrative, come da Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 17.1.2019 sono così previsti:

TIPOLOGIA	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
sanzioni ex art.208 co 1 cds	280.000,00	280.000,00	280.000,00
TOTALE ENTRATE	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	30.506,00	30.506,00	30.506,00
Percentuale fondo (%)	10,895	10,895	10,895

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- euro 125.258,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada.

Con atto di Giunta Comunale n. 3 del 17.1.2019, ad integrazione della delibera di Giunta Comunale n. 171 del , la somma di euro 125.258,00 (previsione meno fondo) è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010.

La Delibera di Giunta ha destinato euro 10.000,00 alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale. La quota vincolata è destinata al titolo 1 spesa corrente per euro 125.258,00.

L'organo di revisione ha verificato che l'ente ha/non ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

Si ricorda che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21.12.2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: “ai fini della corretta quantificazione della quota del 50 % dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stese e quelle successive relative alla riscossione della sanzione”.

Il collegio evidenzia che la Corte dei Conti, sezione regionale Marche, con la deliberazione n. 73/2013/PAR del 18 novembre 2013, ha affermato che “le entrate derivanti da sanzioni amministrative da codice della strada sono tendenzialmente aleatorie ed incerte nel loro ammontare, correlate alla propensione degli utenti a trasgredire le regole del codice della strada, alla capacità del personale e/o mezzi tecnici idonei a rilevare tali trasgressioni, alla contestazione con ricorso da parte degli utenti multati, alla capacità di riscossione degli importi al netto dei relativioneri. Ne deriva l'inidoneità di tali proventi a garantire flussi costanti nel tempo. Ciò evidentemente comporta per l'Ente la necessità di approntare gli accertamenti e gli incassi in base ai principi di veridicità, attendibilità delle entrate e di prudenza, che devono sottendere a una corretta previsione e gestione del sistema di bilancio, in termini sia di competenza, sia di cassa”.

In relazione alle entrate da CDS, si rileva che sono state previste in bilancio entrate da accertamento ruoli ausiliari vigili Euro 500.000,00 nel 2019, 450.000,00 nel 2020, 300.000,00 nel 2021. Ciò a fronte di un FCDE di Euro 300.000,00 nel 2019, 200.000 nel 2020, 100.000,00 nel 2021.

In considerazione del fisiologico “delta” tra accertamenti e riscossioni per tale tipologia di entrata (dovuto in parte anche alla riduzione sugli accertamenti che il Comune di Pompei applica ai trasgressori in caso di pagamento immediato delle sanzioni), nonché della specifica destinazione vincolata, per ragioni di prudenza contabile, il Collegio dei Revisori raccomanda di monitorare con attenzione e costante periodicità l'andamento di tale entrata e di equilibrare gli impegni di spesa in proporzione alle somme incassate.

Infine, sempre in relazione a tale posta contabile, si rileva un bassa percentuale di accantonamento al FCDE tenendo conto dell'effettivo trend storico degli incassi.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

TIPOLOGIA	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
canoni di locazione			
fitti attivi	159.309,00	202.500,00	159.400,00
TOTALE ENTRATE	159.309,00	202.500,00	159.400,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	-	-	-
Percentuale fondo (%)	-	-	-

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei **servizi** dell'ente dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	entrate/proventi	spese/costi	% di
	Previsione 2019	Previsione 2019	copertura
Asilo nido			#DIV/0!
Casa riposo anziani			#DIV/0!
Fiere e mercati			#DIV/0!
Mense scolastiche	171.000,00	285.000,00	60,00
Musei e pinacoteche			#DIV/0!
Teatri, spettacoli e mostre			#DIV/0!
Colonie e soggiorni stagionali			#DIV/0!
Corsi extrascolastici			#DIV/0!
Impianti sportivi			#DIV/0!
Parchimetri			#DIV/0!
Servizi turistici			#DIV/0!
Trasporti funebri, pompe funebri			#DIV/0!
Uso locali non istituzionali			#DIV/0!
Centro creativo			#DIV/0!
Altri servizi			#DIV/0!
TOTALE	171.000,00	285.000,00	60,00

In relazione alle previsioni di cui sopra, il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) non è stato determinato dall' Ente.

Servizio	Previsione Entrata 2018	FCDE 2018	Previsione Entrata 2019	FCDE 2019	Previsione Entrata 2020	FCDE 2020
Asilo nido						
Casa riposo anziani						
Fiere e mercati						
Mense scolastiche	171.000,00		171.000,00		171.000,00	
Musei e pinacoteche						
Teatri, spettacoli e mostre						
Colonie e soggiorni stagionali						
Corsi extrascolastici						
Impianti sportivi						
Parchimetri						
Servizi turistici						
Trasporti funebri, pompe funebri						
Uso locali non istituzionali						
Centro creativo						
Altri servizi						
TOTALE	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00

Come appare dai documenti consegnati al Collegio, la copertura del servizio risulta pari al 60,00%. Tale percentuale è stata verificata dal Collegio sulla base dei dati di bilancio.

In relazione a tale servizio l'Ente ha adottato la delibera n. 5 del 17.1.2019 con la quale si evince che la compartecipazione delle famiglie al costo del servizio doveva essere pari al 60%.

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2019-2020 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2017 è la seguente.

Macroaggregati		Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
101	redditi da lavoro dipendente	6.312.828,19	6.584.151,24	6.331.951,24
102	imposte e tasse a carico ente	460.124,45	480.597,56	460.797,56
103	acquisto beni e servizi	12.020.764,98	12.142.933,47	11.897.144,40
104	trasferimenti correnti	608.562,43	608.562,43	608.562,43
105	trasferimenti di tributi			
106	fondi perequativi			
107	interessi passivi	245.363,65	213.917,04	191.248,57
108	altre spese per redditi di capitale			
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	10.000,00	10.000,00	10.000,00
110	altre spese correnti	6.055.288,69	5.666.416,98	5.239.214,65
TOTALE		25.712.932,39	25.706.578,72	24.738.918,85

SPESE DI PERSONALE

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019-2021, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dell'art. 22 D.L. 50/2017 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013.

Per approfondimenti della spesa prevista per il personale si rimanda al paragrafo relativo alla programmazione del fabbisogno del personale 2019-2021.

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

	Media 2011/2013	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Totale spese di personale (A)	9.417.907,87	7.113.739,11	7.407.535,27	7.135.535,27
(-) Componenti escluse (B)	517.357,73	412.360,41	338.575,76	332.625,76
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	8.900.550,14	6.701.378,70	7.068.959,51	6.802.909,51
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562				

La previsione per gli anni 201890, 2020 e 2021 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è stato determinato negli allegati al bilancio e precisamente all G.

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso.

SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228. In particolare le previsioni per gli anni 2019-2021 rispettano i seguenti limiti:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Studi e consulenze	74.302,40	80,00%	14.860,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	75.910,17	80,00%	15.182,03	6.352,00	6.352,00	6.352,00
Sponsorizzazioni		100,00%				
Missioni	5.891,85	50,00%	2.945,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Formazione	4.115,00	50,00%	2.057,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE	160.219,42		35.045,86	15.352,00	15.352,00	15.352,00

La Corte costituzionale con sentenza n.139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.

Si ricorda che il D.L. 50/2017 all'art. 21-bis prevede che a decorrere dall'esercizio 2018 le seguenti limitazioni e i seguenti vincoli:

- a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

non si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato

nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Il comma 905 della Legge di bilancio 2019 (n.145/2018) introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento. Le norme che non trovano applicazione sono le seguenti:

- commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge n. 67/1987, relativo all'obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico. L'obbligo riguarda tutte le amministrazioni pubbliche anche in caso di dichiarazione negativa. A norma del comma 5, sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti;
- comma 594, articolo 2, della legge n. 244/2007, il quale dispone che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche (di cui all'art.1, co.2, del D.lgs. 165/2001), adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- commi 12 e 14 dell'articolo 6 del DI 78/2010, relativi alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi. In sintesi, il comma 12 prevede che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009. Il comma 14 dispone che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio, buoni taxi), per un ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- comma 1-ter dell'articolo 12 del DI 98/2011, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;

- comma 2 dell'articolo 5 del DI 95/2012, che dispone che a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture, di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011;
- articolo 24 del DI 66/2014, che riguarda le norme in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la disposizione in questione prevede specifici obblighi volti a ridurre le spese concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili, anche attraverso il recesso contrattuale.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ (FCDE)

Il principio applicato 4/2, punto 3.3. prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito anche, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un' apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2019-2021 è evidenziata nei prospetti che seguono per singola tipologia di entrata. Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il collegio rappresenta che l'Ente ha a disposizione tre criteri legislativamente previsti per la determinazione del fondo in questione, vale a dire:

- a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio).

La possibilità di considerare al numeratore gli incassi in c/competenza e quelli in c/residui ai fini della determinazione del rapporto è da considerarsi valida solo nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi. Pertanto nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi, per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. E così via negli anni successivi.

Per ciascuna formula, solo per gli "esercizi armonizzati", è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X

Accertamenti esercizio X

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi. L'ente non si è avvalso di tale facoltà.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al punto 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011 , introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

Si ricorda altresì che la Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018), in tema di FCDE prevede al comma 1015 che: "Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.”

Inoltre al comma 1016 prevede che “La facoltà di cui al comma 1015 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:

a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.”

Il comma 1017 prevede che “I commi 1015 e 1016 non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture”.

In relazione al FCDE, l'Ente ha elaborato lo stesso nel rispetto della normativa vigente in materia. Si invita comunque a monitorare nel corso dell'esercizio l'andamento delle entrate, e, ove risultassero scostamenti significativi rispetto alle previsioni (soprattutto per entrate da evasione tributaria) a provvedere tempestivamente in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio ad adeguare tale fondo. Ciò al fine di evitare squilibri finanziari e di cassa del bilancio.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d'impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato l'adeguatezza del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

Si precisa che nelle tabelle elaborate sulla base dei dati esposti dal software dell'Ente, l'accantonamento effettivo si riferisce all'importo calcolato al 100 per cento dei mancati incassi, mentre la normativa prevede una riduzione che varia da anno in anno come sopra specificato.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2019-2021 è il seguente.

ANNO 2019 2020 E 2021

TITOLI	BILANCIO 2019 (a)	ACC.TO OBBLIGATORI O AL FCDE (100%) (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (100%) (c)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (85%) (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA						
2019	8.248.439,75	3.886.554,09	3.886.554,09	3.303.570,98	-	47,12
2020	7.950.000,00	3.492.565,00	3.492.565,00	2.968.680,25		43,93
2021	7.650.000,00	3.492.565,00	3.492.565,00	2.968.680,25		45,65
Imu coattiva, Tari, Imposta pubblicità, Ingiunzione pubblicità						
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
2019	780.000,00	167.834,00	329.484,00	280.061,40	161.650,00	42,24
2020	730.000,00	153.999,00	229.484,00	195.061,40	75.485,00	31,44
2021	580.000,00	112.494,00	129.484,00	110.061,40	16.990,00	22,32
Violazione CDS, violazione regolamenti comunali						
2019						
2020						
2021						

Fondo di riserva di competenza

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto:

anno 2019 - euro 127.9240,00 pari allo 0,50% delle spese correnti;

anno 2020 – euro 127.894 pari allo 0,50% delle spese correnti;

anno 2021 - euro 123.080 pari allo 0,50% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Fondi per spese potenziali

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali ⁽¹⁾:

FONDO	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Accantonamento per contenzioso			
Accantonamento per perdite organismi partecipati			
Accantonamento per indennità fine mandato			
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL personale			
Fondo rischi vari	53.800,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE	53.800,00	50.000,00	50.000,00

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione. Si rileva che l'Ente non ha costituito un fondo di accantonamento per contenzioso ma neanche per indennità di fine mandato ,ma ha previsto in bilancio, alla voce "oneri straordinari della gestione corrente (capitolo 1294 -- Oneri pregressi maggiori prestazioni lavoro mattutino) la somma di Euro 100.000,00, per il 2019 , per il 2020 e per il 2021, inoltre sempre alla voce oneri straordinari gestione corrente al cap 1294.1 .Oneri per passività' pregresse la somma di euro 1.020.000,00 per il 2019 e per il 2020 mentre per il 2021 l'importo di euro 600.000,00 per far fronte ad una eventuale transazione con il precedente titolare dell'appalto del servizio di NU e con l'attuale gestore del servizio di N.U.

In merito a quanto sopra, si evidenzia che la normativa prevede quanto segue.

a) accantonamenti per contenzioso

sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011);

b) accantonamenti per indennità fine mandato

sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs.118/2011);

c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati

sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013 e dall'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n.175e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa (pari allo 0,26%) delle spese finali rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL.

ORGANISMI PARTECIPATI

Allo stato attuale, gli ORGANISMI PARTECIPATI DELL'ENTE sono i seguenti.

INTERSERVIZI SPA

Il Comune detiene il 51% del capitale sociale di Euro 103.291,00, rappresentato per intero da n. 200 azioni. Le azioni possedute dall' Ente sono 102, per un valore nominale di Euro 52.678,92. La società è stata messa in liquidazione il 2 luglio 2003, con provvedimento del Tribunale di Torre Annunziata.

Come risulta da documenti del Comune ed, in particolare, dalla nota integrativa allegata al Bilancio Preventivo 2019-2021, risultano i bilanci dal 2012 al 2017 redatti e approvati dal liquidatore. Da tali Bilanci risultano le seguenti perdite.

ANNO 2012 = Euro 104.480,00;

ANNO 2013 = Euro 94.861,00;

ANNO 2014 = Euro 110.618,00.

ANNO 2015 = Euro 80.173,00

ANNO 2016 = Euro 44.062,00

ANNO 2017 = Euro 54.891,00

Si rileva che, nella relazione al preventivo 2016 del precedente Collegio Revisori, risulta che la società presenta perdite anche negli anni precedenti al triennio considerato. Si precisa altresì che il liquidatore, nella sua relazione presentata all' Ente a fine 2016, esplicitava, secondo una sua ricostruzione comunque da verificare, una situazione debitoria dell' Ente di circa 1.000.000,00 di Euro.

Il Comune, nel Bilancio 2019-2021, non ha accantonato nessuna somma per la copertura della perdite delle società partecipate oltre gli altri accantonamenti già presenti nel risultato di amministrazione in considerazione della deliberazione n 11/ 2018 della Corte dei Conti ,Sezione Regionale di Controllo per la Campania . Il Collegio dei Revisori osserva, come del resto anche i precedenti Collegi, che la liquidazione si protrae da un tempo oggettivamente anomalo (dal lontano 2013) che, di fatto, crea, di anno in anno ulteriori perdite per l'ente, come quelle sopra evidenziate per il triennio 2012-2013-2014.

Tenuto conto dell' Ordinanza della Corte dei Conti sul Consuntivo 2014 di gennaio 2017 che, tra le criticità maggiori per l' Ente, indica proprio quella relativa alla gestione delle partecipate, il Collegio intima l'ente a definire l'immediata chiusura della liquidazione anche attraverso accordi transattivi, se tecnicamente possibile, sulle situazioni debitorie e creditorie reciproche, purchè la cessazione dell'attività eviti il protrarsi indefinito di tale fase liquidatoria che porta di anno in anno all'Ente ulteriori perdite da coprire nella misura del 51%, aggravando ulteriormente gli equilibri di bilancio.

TESS SPA

Il Comune detiene lo 0,16% del capitale sociale di Euro 4.093.362,00, rappresentato da 314.874 azioni. Le azioni dell' Ente sono 500, per un valore nominale di Euro 6.500,00. La società è stata messa in liquidazione il 30 gennaio 2012, con deliberazione dell' Assemblea Straordinaria ha approvato lo scioglimento della società presso il Notaio Del Giudice di Napoli.

Come risulta da documenti del Comune ed, in particolare, dai bilanci delle partecipate allegati al Bilancio Preventivo 2019-2021, risultano approvati per TESS i bilanci fino al 2017. Da tali Bilanci risultano le seguenti perdite tranne che per il 2016 che risulta in utile:

ANNO 2010 = Euro 2.216.977,00, di cui quota Comune 3.547,16;

ANNO 2011 = Euro 4.371.705,00, di cui quota Comune 6.994,73;

ANNO 2012 = Euro 2.524.281,00 di cui quota Comune 4.038,85;

ANNO 2013 = Euro 668.333,00, di cui quota Comune 1.069,33;

ANNO 2014 = Euro 7.061.909,00, di cui quota Comune 11.299,05;

ANNO 2015 = Euro 656.426,00, di cui quota Comune 1.050,28.

ANNO 2016 = Euro 4.907.234,00

ANNO 2017 = Euro -401.038,00 di cui quota comune 641,66

Il Comune, nel Bilancio 2019-2021, non ha accantonato nessuna somma per la copertura della perdite delle società partecipate oltre gli altri accantonamenti già presenti nel risultato di amministrazione in considerazione della deliberazione n 11/ 2018 della Corte dei Conti ,Sezione Regionale di Controllo per la Campania

Il Collegio dei Revisori osserva, come del resto anche i precedenti Collegi, che la liquidazione è si protrae dal 2012 e pertanto si intima l'ente a definire tale situazione al fine di evitare il protrarsi di tale fase liquidatoria che porta comunque di anno in anno all'Ente eventuali ulteriori perdite da coprire, aggravando ulteriormente gli equilibri di bilancio.

ASMENET CAMPANIA S.C.R.L.

Il Comune detiene lo 2,20% del capitale sociale di Euro 126.182,00, rappresentato da quote per un valore nominale complessivo di Euro 2.577,00. La società consortile risulta in attività.

Come risulta dai documenti del Comune ed, in particolare, dai bilanci delle partecipate allegati al Bilancio Preventivo 2019-2021, risultano approvati per ASMENET i bilanci fino al 2017. Da tali Bilanci risultano i seguenti utili

ANNO 2012 = Euro 1.053,00;

ANNO 2013 = Euro 376,00;

ANNO 2014 = Euro 5.493,00;

ANNO 2015 = Euro 4.189,0;

ANNO 2016 = Euro 799,00.

ANNO 2017 = Euro 19.663,00

ENTE AMBITO VESUVIANO

Dalle risultanze dei bilanci approvati risultano i seguenti utili:

ANNO 2016 = 2.981.601,51

ANNO 2017 = 2.989.283,60

AZIENDA SPECIALE ASPIDE

L'Azienda è totalmente partecipata dal Comune ed è stata messa in liquidazione il 27 gennaio 2016. Dalle risultanze dell'ultimo bilancio 2011 ufficialmente approvato e dai bilanci 2012-2013-2014-2015,2016 e 2017 elaborati dal liquidatore ma non ancora approvati dallo stesso, si evidenzia quanto segue.

ANNO 2011

Perdita Euro 94.464,00, ripianata dal Consiglio Comunale, Deliberazione 20 del 11.4.2013;

ANNO 2012

Perdita Euro 257.058,00, non ripianata in quanto il bilancio non è ancora approvato;

ANNO 2013

Perdita Euro 214.359,00, non ripianata in quanto il bilancio non è ancora approvato;

ANNO 2014

Perdita Euro 165.849,00, non ripianata in quanto il bilancio non è ancora approvato;

ANNO 2015

Perdita Euro 107.827,00, non ripianata in quanto il bilancio non è ancora approvato;

ANNO 2016

Perdita Euro 382.955,66 non ripianata in quanto il bilancio non è ancora approvato;

ANNO 2017

Perdita Euro 53.899,93 non ripianata in quanto il bilancio non è ancora approvato

Il Comune, nel Bilancio 2019-2021, non ha accantonato nessun importo per la copertura della perdite delle società partecipate oltre gli altri accantonamenti già presenti nel risultato di amministrazione, in considerazione della deliberazione n 11/ 2018 della Corte dei Conti ,Sezione Regionale di Controllo per la Campania.

In merito a tale deliberazione il Comune ha chiesto il parere in merito alla possibilità per l'ente di procedere alla copertura del disavanzo di un'azienda speciale e all'accollo del deficit finanziario in fase di liquidazione della medesima azienda speciale, nonché alla possibilità di sottoposizione di un'azienda speciale alle procedure concorsuali di cui al R.D. 267/1947.

I magistrati contabili della Campania con la deliberazione sopra richiamata, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 gennaio, hanno ribadito che l'articolo 194, comma 1, lett. b) del Tuel, non consente né prevede una indiscriminata riconoscibilità, come debiti fuori bilancio, dei disavanzi di "consorzi, di aziende speciali e di istituzioni".

Infatti, la copertura (al fine di rispettare il pareggio del bilancio) può avvenire solo "nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi".

Inoltre, come ribadito dai magistrati contabili, l'ente locale, non essendo obbligato a ripianare automaticamente le perdite gestionali registrate dall'Azienda speciale, dovrà motivare opportunamente e sufficientemente tale opzione.

Inoltre, come evidenziato dai magistrati contabili, l'azienda speciale, in quanto inquadrabile tra gli enti pubblici economici secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa, risulta esclusa dall'ambito di applicabilità della procedura fallimentare.

La normativa civilistica (art. 2221 c.c.) e fallimentare (art. 1) prevedono per gli enti pubblici economici un'espressa esenzione dall'applicazione delle disposizioni in materia di fallimento e di concordato preventivo, sottoponendoli alla liquidazione coatta amministrativa: siffatta regolamentazione muove evidentemente dalla convinzione dell'incompatibilità tra le finalità della gestione di un servizio pubblico essenziale e gli effetti tipici del fallimento, che determinerebbe un'ingerenza dell'autorità giudiziaria in ambiti riservati alla p.a.

Dall'ultimo bilancio al 31.12.2017 elaborato ma non approvato risulta un patrimonio netto negativo molto rilevante. Tenuto conto dell' Ordinanza della Corte dei Conti sul Consuntivo 2014 di gennaio 2017 che, tra le criticità maggiori per l' Ente, indica proprio quella relativa alla gestione delle partecipate, il Collegio intima l'ente a definire con la massima celerità la chiusura della liquidazione di ASPIDE, Proprio la necessità della salvaguardia degli equilibri di bilancio come prima evidenziato, nonché gli obblighi imposti dalla Corte dei Conti, richiedono l'urgente definizione della questione relativa alla sola elaborazione allo stato attuale senza conseguente formale approvazione, sia del bilancio iniziale di liquidazione, sia dei bilanci dal 2012 al 2017,

Per quanto riguarda l'esternalizzazione del servizio "casa di riposo anziani", gestito finora direttamente dall'azienda speciale Aspide il Collegio, nel corso degli ultimi mesi, ha più volte sollecitato la definizione di tale procedure di gara, evidenziando che ha tra l'altro espresso parere favorevole su proposta di esternalizzazione con verbale n. 8 del 02.03.2017, e con verbale n 10/2018 anche e soprattutto per dare concreto riscontro alla Corte dei Conti e per porre fine alle perdite continuative, certe e costanti dell'azienda ASPIDE.

Pertanto, il Collegio reitera l'invito all'Ente a procedere senza indugio alla procedura di gara al fine di esternalizzare il servizio e liberare da tale incombenza anti-economica l' Azienda Speciale. Il Collegio rileva in tale sede che alla data odierna non si è ancora provveduto all'espletamento delle procedure di gara per l'esternalizzazione. Si precisa che l'Ente ha adottato con delibera n 8 del 07/02/2019 un' atto di indirizzo avente ad oggetto Cessazione attività Azienda Speciale Aspide

Il Collegio dei Revisori, sulla base della dettagliata disamina di cui sopra della situazione economico-finanziaria delle partecipate del Comune di Pompei, rileva che, in termini di competenza, sia gli accantonamenti pregressi nel risultato di amministrazione dovrebbero essere, in linea di massima, sufficienti per far fronte in buona parte alla copertura delle perdite delle stesse. Tuttavia, l'eventuale copertura integrale di tali perdite ,ad eccezione di quelle dell'Aspide tenendo conto della deliberazione Corte dei Conti n 11/2018 comporterebbero comunque per l' Ente una necessità di cassa con aggravio delle casse dell'Ente .

Si sollecita pertanto l' Ente ad attuare concrete misure tese all'effettivo e rapido incasso delle entrate previste in bilancio, soprattutto quella da evasione tributaria ed extra-tributaria. Inoltre, risulta indifferibile adottare nel corso del 2018 una gestione oculata della spesa tesa alla progressiva riduzione della stessa, anche attraverso un monitoraggio continuo delle fasi entrate e spese .

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni

L'ente ha approvato, con delibera di Giunta Comunale n. 60 del 31.3.2016, ai sensi del comma 612 dell'art.1 della legge 190/2014, un piano operativo, corredato da relazione tecnica, di razionalizzazione

delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, indicando le modalità, i tempi di attuazione ed il dettaglio dei risparmi da conseguire.

Tale piano con unita relazione è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in data 31.3.2016, prot. n. 0013864 e pubblicato nel sito internet dell'ente.

Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D. Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto con provvedimento motivato, con la delibera di Consiglio Comunale n 24 del 29/09/2017 alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, e con delibera di Consiglio n 68 del 27/12/2018 e' stata adottata la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31/12/2018 e si e' provveduto all'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie ex art 20 dlgs 175/2016. prendendo le seguenti decisioni:

AZIENDA SPECIALE ASPIDE

Mantenimento al fine di completare la liquidazione dell' Azienda

INTERSERVIZI SPA

Società in liquidazione processo di dismissione in corso

TESS COSTA DEL VESUVIO

Società in liquidazione processo di dismissione in corso

ASMENET CAMPANIA

Alienazione della partecipazione a terzi con procedura ad evidenza pubblica in quanto l'Ente intende perseguire la più elevata razionalità e la riduzione della spesa pubblica

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2019, 2020 e 2021 sono finanziate come segue.

		2019	2020	2021
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	6.791.806,44	18.456.479,54	249.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	471.235,23	349000,00	249000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	295.670,00	295.670,00	295.670,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	6.616.241,21 0,00	18.403.149,54 0,00	295.670,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

LIMITAZIONE ACQUISTO IMMOBILI

La spesa prevista per acquisto immobili rientra nei limiti disposti dall'art.1, comma 138 della Legge n. 228 del 24/12/2012.

Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 12 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo:

- a) siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;
- b) la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese.
- c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.

Si Ricorda che questa limitazione è disapplicata dal comma 905 della Legge di bilancio 2019 (n. 145/2018) che introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.

INDEBITAMENTO

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2019, 2020 e 2021 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL:

	2019	2020	2021		
Interessi passivi	127.249,98	103.255,04	82.983,34		
entrate correnti	26.603.926,47	26.705.177,28	25.604.565,58		
% su entrate correnti	4,78%	3,87%	3,24%		
Limite art.204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%		

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per gli anni 2019, 2020 e 2021 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel precedente prospetto.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2017	2018	2019	2020	2021
Residuo debito (+)	3.598.544,30	3.147.260,81	3.489.135,76	4.061.290,76	3.515.787,02
Nuovi prestiti (+)		850.000,00	1.095.000,00		
Prestiti rimborsati (-)	451.283,49	508.125,05	522.845,00	545.503,74	310.125,14
Estinzioni anticipate (-)					
Altre variazioni +/- (da specificare)					
Totale fine anno	3.147.260,81	3.489.135,76	4.061.290,76	3.515.787,02	3.205.661,88

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2017	2018	2019	2020	2021
Oneri finanziari	174.689,99	150.947,73	127.249,48	103.255,04	82.983,34
Quota capitale	451.283,49	508.125,05	522.845,00	545.503,74	310.125,14
Totale	625.973,48	659.072,78	650.094,48	648.758,78	393.108,48

L'organo di revisione ricorda che ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012:

- a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento;
- b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;

- c) Le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.
- d) *. I commi da 961 a 964 della legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) consentono l'apertura di una tornata di rinegoziazione dei mutui rimasti nella titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze dopo la riforma della Cassa depositi e prestiti del 2003, sui quali Cdp mantiene esclusivamente la gestione operativa. I destinatari sono i Comuni, le Province e le Città metropolitane. Lo stock complessivo di tali posizioni debitorie è stimato in circa 2,2 miliardi di euro. Dalle operazioni di rinegoziazione dovrà derivare una riduzione del valore finanziario delle passività totali; in altri termini l'operazione ora attivata, diversamente da precedenti operazioni di rinegoziazione riguardanti i mutui Cassa depositi e prestiti, ristruttura il debito locale tenendo conto della discesa dei tassi di interesse intervenuta negli ultimi anni, diminuendo l'onere per gli enti per alcune decine di milioni di euro complessivi.*
- e) *Il comma 963 rimanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2019 l'individuazione dei mutui che saranno oggetto di rinegoziazione, nonché i criteri e le modalità di perfezionamento delle operazioni. La norma precisa altresì che le rinegoziazioni saranno determinate sulla base della curva dei rendimenti di mercato dei titoli di Stato, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso e a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi.*

Il Collegio dei Revisori, nell'ambito del presente parere, ha verificato e analizzato la proposta di bilancio di previsione 2019-2021 con la relativa relazione illustrativa ed i documenti allegati. In particolare, nell'ambito dei vari paragrafi di cui sopra elaborati, sono state esposte con evidenza in grassetto, osservazioni, rilievi, suggerimenti, che l' Ente dovrà fare proprie, adottando le misure e le azioni necessarie e/o opportune ai fini degli obiettivi generali di chiarezza, trasparenza, coerenza, congruità, attendibilità, conformità alle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia. Tali osservazioni, rilievi, suggerimenti, rappresentano evidentemente elementi prodromici e determinanti ai fini delle risultanze finali del parere come qui di seguito estrinsecato.

Inoltre, l'evidenziazione delle varie criticità esposte con i relativi fattori potenzialmente foriere delle stesse costituirà, nel corso dell'esercizio, elemento di confronto e riscontro periodico con codesto Collegio dei Revisori al fine di attivare un potenziale percorso di miglioramento, nei limiti delle possibilità tecniche e normative, della complessiva gestione economia, finanziaria, patrimoniale dell' Ente.

Sulla base di tutto quanto sopra appena premesso ed evidenziato che costituisce parte integrante di quanto segue, il Collegio dei Revisori ha ritenuto, tenendo sempre conto di tutti i rilievi e le riserve fatte sia nel presente parere, sia nei precedenti relativi ai preventivi ed ai consuntivi, comunque congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base :

- delle risultanze del rendiconto 2017 e delle previsioni assestate 2018;
- della salvaguardia degli equilibri di bilancio effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della valutazione del gettito potenzialmente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in c/ capitale, degli oneri per le assunzioni di prestiti;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica;
- delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali.

Con riguardo alle previsioni di cassa, il Collegio dei Revisori, sempre tenuto conto di tutto quanto sopra appena premesso ed evidenziato che costituisce parte integrante di quanto segue, ha ritenuto comunque attendibili le previsioni di esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, nonché comunque congrue le previsioni di rispetto dei termini di pagamento.

Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

Il Collegio dei Revisori dei Conti,

- come sopra costituito,
- richiamato l'articolo 239 del TUEL,
- tenuto conto del parere espresso sul DUP,
- tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario,
- tutto quanto sopra osservato, rilevato, suggerito,
- che tutto quanto sopra costituisce sempre e comunque parte integrante di quanto segue,
- verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- pur tenendo conto dei rilievi, delle osservazioni, dei suggerimenti sopra espressi, ritenendo comunque sussistente la coerenza, la congruità e l'attendibilità delle previsioni di bilancio,


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di bilancio di previsione 2019-2021 e sui documenti allegati.

Pompei li, 01/03/2019

Il Collegio dei Revisori

Crescenzo Soriano



Vincenzo Bisogno



Pasquale Bovenzi

